

Esecuzione forzata

Il regime di impugnazione del provvedimento che dichiara l'inammissibilità del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., condannando la parte ricorrente alle spese

di Maddalena De Leo

[Cassazione civile sez. III - 26/09/2019, n. 23976; Pres. Amendola; Rel. Scrima](#)

Consulenza tecnica preventiva – Inammissibilità del ricorso – Condanna alle spese – Ricorso per cassazione – Inammissibile – Reclamo al collegio ex art. 669 *terdecies* c.p.c. – Ammissibilità

(Cost. art. 111, comma 7; c.p.c. artt. 696, 696 *bis*, 669 *septies*, 669 *terdecies*, 669 *quaterdecies*).

In materia di procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., il mancato accoglimento dell'istanza è reclamabile anche in relazione alla sola statuizione sulle spese processuali, ma non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'[art. 111, comma 7, Cost.](#), trattandosi di provvedimento privo, anche con riferimento alle disposizioni sulle spese, dei caratteri della definitività e della decisorietà.

CASO

R.F. e B.A., proprietari dell'immobile concesso in locazione all'istituto bancario Unicredit, proponevano ricorso [ex art. 696 bis c.p.c.](#) innanzi al Tribunale di Bari, in seguito alle contestazioni sulle condizioni dell'immobile riconsegnato alla scadenza del contratto. Il Tribunale nominava il C.T.U. e fissava l'udienza per il giuramento del consulente e per la formulazione dei quesiti. Le parti convenute si costituivano in giudizio: Unicredit contestava l'ammissibilità del richiesto mezzo di istruzione preventiva, in ragione dell'intervenuta transazione tra le parti.

Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese, ritenendo che l'istanza proposta presupponesse un accertamento di merito, non consentito in sede di procedimento [ex art. 696 bis c.p.c.](#)

Avverso l'ordinanza del Tribunale i locatori proponevano ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, co. 7, Cost., in quanto provvedimento abnorme, che incideva sul diritto soggettivo delle parti al rimborso delle spese processuali, e non altrimenti impugnabile. Secondo i ricorrenti, infatti, il procedimento di accertamento tecnico preventivo poteva concludersi solamente con la declaratoria di inammissibilità ovvero con il deposito della relazione di c.t.u., con conseguente liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice,

senza che potesse essere adottato alcun provvedimento relativo alle spese di lite.

SOLUZIONE

La Suprema Corte, ritenendo applicabile, in forza dell'art. 669 *quaterdecies* c.p.c., l'art. 669 *septies*, co. 2, c.p.c. alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, quale procedimento di istruzione preventiva, confermava la sussistenza del potere in capo al Tribunale di Bari di provvedere alle spese del procedimento cautelare in ogni caso in cui il ricorso introduttivo non fosse stato accolto, inclusa l'ipotesi di inammissibilità del ricorso.

Inoltre, la Corte di cassazione riteneva che, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, anche l'ordinanza di rigetto dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 696 *bis* c.p.c. fosse reclamabile *ex art.* 669 *terdecies* c.p.c.: in assenza dei caratteri della definitività e della decisorietà, il ricorso straordinario per cassazione veniva, pertanto, dichiarato inammissibile.

QUESTIONI

La decisione in esame richiede di affrontare una duplice questione: da un lato, la possibilità del giudice adito con ricorso ai sensi dell'art. 696 *bis* c.p.c. di provvedere sulle spese del giudizio in caso di inammissibilità o di rigetto del ricorso per consulenza tecnica preventiva; dall'altro, il regime per impugnare il provvedimento di rigetto del ricorso proposto *ex art.* 696 *bis* c.p.c. e di condanna alle spese del procedimento.

Con riferimento alla prima questione, la Suprema Corte ritiene applicabile al procedimento previsto dall'art. 696 *bis* c.p.c. la disciplina prevista dall'art. 669 *septies* c.p.c. in forza di quanto disposto dall'art. 669 *quaterdecies* c.p.c. Detto articolo prevede l'applicazione dell'art. 669 *septies* c.p.c. ai procedimenti di istruzione preventiva, ai quali viene ricondotto anche il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi *ex art.* 696 *bis* c.p.c., ancorché privo del requisito del *periculum in mora*. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui venga emesso un provvedimento negativo – così recita la rubrica dell'art. 669 *septies* c.p.c. – prima dell'inizio della causa di merito, il giudice provvede sulle spese del procedimento.

Nel caso in esame, il Tribunale adito con ricorso ai sensi dell'art. 696 *bis* c.p.c. ha dichiarato inammissibile il ricorso: trattandosi di un provvedimento negativo pronunciato prima dell'inizio della causa di merito, il Tribunale ha correttamente statuito in ordine alle spese del procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 669 *septies*, co. 2, c.p.c.

Si pone dunque il problema di individuare quale sia il mezzo per impugnare l'ordinanza che dichiara inammissibile il ricorso e decide sulle spese del procedimento per consulenza tecnica preventiva *ex art.* 696 *bis* c.p.c.

L'art. 669 *quaterdecies* c.p.c., con riguardo ai procedimenti di istruzione preventiva, prevede l'applicazione del solo art. 669 *septies* c.p.c.: secondo un'interpretazione letterale, l'ordinanza che rigetta il ricorso proposto ai sensi dell'art. 696 *bis* c.p.c. non potrebbe essere reclamata ai

sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.

È tuttavia intervenuta sul punto la Corte costituzionale che, con sentenza n. 144/2008, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 669 *quaterdecies* e dell'art. 695 c.p.c. nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c.

Sebbene la Consulta non si riferisca anche all'art. 696 *bis* c.p.c., la Cassazione ritiene di non poter condividere l'orientamento della giurisprudenza di merito, che ha escluso l'applicazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 144/2008 al provvedimento di rigetto dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 696 *bis* c.p.c., sulla base del difetto del requisito dell'urgenza nella consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi della lite. Invero, la stessa lettera dell'art. 696 *bis* c.p.c., che prevede che la consulenza tecnica preventiva possa essere richiesta anche al di fuori delle condizioni imposte dall'art. 696, co. 1, c.p.c., ammette che possa sussistere (eventualmente, sebbene non necessariamente) il requisito dell'urgenza anche nell'istanza di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi.

Peraltro, gli Ermellini evidenziano che lo stesso art. 696 *bis* c.p.c. dispone che il giudice provveda a norma dell'art. 696, co. 3, c.p.c., il quale a propria volta rinvia all'art. 695 c.p.c., cioè esattamente alle disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Consulta nella sopra richiamata sentenza n. 144/2008. Di conseguenza, anche il provvedimento di rigetto dell'istanza per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva *ex art.* 696 *bis* c.p.c. è reclamabile *ex art.* 669 *terdecies* c.p.c., anche in relazione alla pronuncia sulle spese, mentre non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, in quanto privo del requisito di definitività.



Master di specializzazione
**PROFESSIONISTA DELEGATO NELLE
ESECUZIONI IMMOBILIARI**
Scopri le sedi in programmazione >